



Commento relativo all'ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari

(Ordinanza sui materiali e gli oggetti; RS 817.023.21)

del 13 novembre 2024

I. Situazione iniziale

La revisione dell'ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti ha lo scopo di allineare il diritto svizzero in materia di materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari al diritto dell'Unione europea (UE), e ciò al fine di evitare ostacoli tecnici al commercio e ridurre al minimo i rischi per la salute dei consumatori. Vengono riprese le modifiche al regolamento (UE) n. 10/2011¹ sui materiali e gli oggetti in plastica derivanti dal regolamento (UE) 2023/1442². Il regolamento (UE) n. 10/2011 e in particolare gli elenchi delle sostanze ammesse negli allegati devono essere adeguati a cadenza regolare per tenere conto delle conoscenze scientifiche e tecniche, includendo nuove sostanze consentite o adeguando le restrizioni d'uso.

Anche l'allegato 10 (Elenco delle sostanze ammesse per la fabbricazione degli inchiostri per imballaggi e requisiti in merito) viene adeguato in base alle più recenti scoperte tecniche e scientifiche.

II. Commento alle singole disposizioni

Allegato 2

Numero 1 / Tabella 1: la voce relativa alla sostanza n. 44 «Salicylic acid» è stata rimossa. Le voci relative alle sostanze n. 160 «Phthalic acid, dibutyl ester», 168 «Phthalic acid, benzyl butyl ester», 621 «Phthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester», 3710 «Phthalic acid, diesters with primary, saturated C8-C10 branched alcohols, more than 60% C9» e 5327 «Poly((R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyhexanoate)» vengono modificate. Questa modifica riprende il contenuto del regolamento (UE) 2023/1442³.

Numero 2 / Tabella 2: la voce relativa al n. di restrizione di gruppo 26 viene modificata. Inoltre viene aggiunta la nuova voce relativa al n. di restrizione di gruppo 43. Questa modifica riprende il contenuto del regolamento (UE) 2023/1442⁴.

Allegato 10

Numero 1 / Tabella 1: le voci relative alle sostanze n. 160 «Phthalic acid, dibutyl ester», 168 «Phthalic acid, benzyl butyl ester» e 621 «Phthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester» vengono modificate ai fini della conformità alle disposizioni dell'Allegato 2. Vengono aggiunte le voci relative alle sostanze n. 1091 «Adipic acid, dihydrazide» e 1421 «Diacetone acrylamide».

¹ Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti in materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1627, GU L 201 dell'11.8.2023, pag. 4.

² Regolamento (UE) 2023/1442 della Commissione, dell'11 luglio 2023, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, per quanto riguarda le modifiche delle autorizzazioni delle sostanze e l'aggiunta di nuove sostanze, versione della GU L 177 del 12.7.2023, pag. 45.

³ V. nota a piè di pagina 2.

⁴ V. nota a piè di pagina 2.



Numero 2 / Tabella 2: la voce relativa al n. di restrizione di gruppo 26 viene modificata. Inoltre viene aggiunta la nuova voce relativa al n. di restrizione di gruppo 43. Tali adeguamenti sono stati apportati ai fini dell'armonizzazione con l'Allegato 2.

III. Ripercussioni

a. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La modifica non ha alcuna ripercussione per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

b. Ripercussioni per l'economia

Eventuali differenze tra la Svizzera e i suoi partner economici, in particolare l'UE, nel settore dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti possono comportare ostacoli tecnici al commercio. Un regolare adeguamento degli allegati dell'ordinanza sui materiali e gli oggetti è quindi essenziale per ridurre il più possibile questi ostacoli e le loro ripercussioni per l'economia svizzera. Lo scopo della presente revisione è quindi garantire un commercio con l'UE il più possibile privo di ostacoli.

c. Salute

L'adeguamento degli elenchi delle sostanze ammesse all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per garantire la protezione della salute dei consumatori. È inoltre necessario che questi valori siano conformi alla situazione più recente per garantire un controllo e un monitoraggio efficaci dei prodotti.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La presente modifica consente di attuare un adeguamento al diritto UE e non fermi restando eventuali accordi bilaterali con l'UE. È pertanto compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

V. Base legale

L'articolo 41 dell'ordinanza sui materiali e gli oggetti e l'articolo 49 capoversi 3 e 4 ODerr⁵ costituiscono la base legale delle presenti modifiche.

⁵ Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso; RS 817.02.